


**Convenzione aggiuntiva alla Convenzione A.T.O./Amga, approvata con
Decisione n. 16 del 23/12/2003.**

Addì 5 ottobre 2009 in Genova, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini, 2, sono presenti:

- il Dottor Alessandro Repetto, nato a Carpeneto (AL) il 07/04/1940, nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione Provinciale e di Presidente dell'Autorità d'ambito "Convenzione di Cooperazione fra gli Enti locali ricadenti nell'A.T.O. di gestione denominato Ambito della Provincia di Genova", alla stipula del presente atto autorizzato con Decisione della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 07/08/2009;
- il Dottor Roberto Bazzano, nato a Cairo Montenotte (SV), l'1/02/1944, nella sua qualità di amministratore delegato di Iride Acqua Gas S.p.a;


Premesso che:

- 1) con decisione della Conferenza dei Sindaci n. 8 del 13 giugno 2003 veniva affidata alla Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni appartenenti al relativo Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;
- 2) in data 16/04/2004 l'A.A.T.O. della Provincia di Genova e Amga S.p.a sottoscrivevano la Convenzione, approvata con decisione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 22/12/2003, avente per oggetto l'affidamento del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acqua reflue;
- 3) la durata della Convenzione era fissata, all'art. 3, dal 1/1/2004 fino al 31/12/2008;
- 4) in data 31/10/2006 è avvenuta la fusione per incorporazione di Amga S.p.a in A.E.M Torino S.p.a, con contestuale modifica della ragione sociale in Iride S.p.a, che controlla, detenendone il 100% delle azioni, la società Iride Acqua Gas S.p.a, alla quale sono stati trasferiti il ramo d'azienda "idrico" di Amga, nonché le partecipazioni nelle aziende operanti nel servizio idrico integrato. Per effetto delle operazioni di cui sopra nella gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale della Provincia di Genova, ad Amga è subentrata Iride Acqua Gas;
- 5) il 30/10/2008 è entrata in vigore la l.r. Liguria 28/10/2008, n. 39, portante norme relative alla "Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in materia di risorse idriche e gestioni rifiuti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" (Norme in materia ambientale);
- 6) l'articolo 4, commi 4° e 5° della l.r. citata ha stabilito che: "4. L'A.A.T.O. assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del D.Lgs. 152/2006. 5. Resta ferma la previsione di cui all'art. 113,




comma 15 bis, del D.Lgs. 267/2000; a tal fine l'A.A.T.O. determina la data di cessazione delle concessioni esistenti avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle Convenzioni in essere”;

- 7) con Decisione n. 9 del 17/12/2008, la Conferenza dei Sindaci dell'A.A.T.O., su richiesta di Iride Acqua Gas S.p.a prendeva atto, fra l'altro che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 5° l.r. 39/2008, la concessione, già assegnata in via temporanea e con affidamento diretto alla società Iride Acqua Gas S.p.a, doveva ritenersi esistente al momento di entrata in vigore della stessa l.r. 39/2008;
- 8) successivamente, la Conferenza dei Sindaci, in data 7/08/2009, assumeva la Decisione n. 9, il cui dispositivo integralmente si trascrive:
- *di prendere atto, approvandola, della “Relazione conclusiva sull’andamento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il gestore unico, Iride Acqua Gas S.p.A., di cui alle decisioni della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 17.12.2008, n. 5 del 12.05.2009 e n. 7 del 26.06.2009” predisposta dalla Segreteria tecnica, sottoscritta per impegno da parte del Gestore ed allegata alla presente decisione per formarne parte integrante e sostanziale;*
 - *di dare atto che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 4, V comma, l.r. 39/2008, si è conclusa la rinegoziazione della convenzione e che pertanto si è realizzata la condizione prevista dallo stesso art. 4, V comma l.r. 39/2008;*
 - *di determinare, in forza del più volte richiamato art. 4, V comma l.r. 39/2008, la data di cessazione della concessione esistente, rilasciata ad A.M.G.A. S.p.A. (oggi, IRIDE Acqua Gas S.p.A.) con decisioni di questa Conferenza n. 8 del 13 giugno 2003 e n. 16 del 22 dicembre 2003, al 31 dicembre 2032;*
 - *di dare atto che la gestione del Servizio Idrico Integrato continuerà con le attuali modalità organizzative ed operative e mediante il ricorso a tutte le Società già operanti sul territorio provinciale;*
 - *di approvare il Piano d’ Ambito e il disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti e dei lavori, allegati al presente atto;*
 - *di confermare la vigente Carta del Servizio Idrico Integrato ed il vigente Regolamento d’utenza;*
 - *di dare mandato alla Segreteria tecnica, affinché, in rapporto con il Comitato:*
 - *predisponga lo schema di Convenzione aggiuntiva alla Convenzione, sottoscritta in data 16 aprile 2004, che recepisca tutte le nuove condizioni contrattuali, di cui alla “Relazione conclusiva sull’andamento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il gestore unico, Iride Acqua Gas S.p.A., di cui alle decisioni della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 17.12.2008, n. 5 del 12.05.2009 e n. 7 del 26.06.2009”, dando mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione;*
 - *predisponga una nuova articolazione tariffaria, da sottoporre all’approvazione di questa Conferenza entro il 31 dicembre 2009, che, mantenendo l’equilibrio economico finanziario del Piano, conservi gli sconti sulla tariffa già previsti nel*



- corso dell'affidamento provvisorio, riduca l'incidenza della tariffa per le ipotesi di utenze intestate a cittadini residenti (con il conseguente aumento di altre tipologie di utenze), tenga conto delle c.d. utenze stagionali (per consentire l'eliminazione delle distorsioni causate da letture dei consumi non conformi all'andamento degli stessi durante l'arco temporale di un anno), corredi, per quanto tecnicamente possibile, l'ammontare della tariffa con il reddito dei singoli utenti (o siano comunque previsti sistemi, che riducano al minimo l'incidenza degli incrementi tariffari sulle c.d. fasce deboli della popolazione);
- predisponga una disciplina unitaria delle c.d. utenze comunali, da sottoporre all'approvazione di questa Conferenza entro il 31 dicembre 2009, che, mantenendo l'equilibrio economico finanziario del Piano, contemperi le esigenze di addivenire ad una disciplina unitaria per l'intero Ambito con quelle di non aggravare la situazione economico-finanziaria dei singoli Comuni, prevedendo una tariffa molto contenuta;
 - verifichi i risultati dell'applicazione della Carta dei Servizi e del Regolamento d'utenza, per eventuali aggiornamenti che si rendessero opportuni da sottoporre all'approvazione di questa Conferenza;
 - verifichi la validità e l'efficacia degli attuali contratti stipulati fra il Gestore unico e le Società operative territoriali, prevedendo le necessarie modifiche che garantiscano l'equilibrio economico-finanziario fra tutte le Società;
 - preveda idonei strumenti, per consentire forme di informazione e partecipazione fra AATO, gestore e rappresentanze riconosciute dei consumatori e dei cittadini;
 - adempia a tutti gli oneri di comunicazione istituzionale e di coinvolgimento sociale e territoriale, che derivano dall'esecuzione della presente decisione;
 - apporti agli atti ed ai documenti oggi approvati quelle modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie per omogeneizzare e rendere fra loro compatibili gli atti ed i documenti stessi;
- in considerazione della durata residua dell'affidamento, di prevedere che ogni cinque anni questa Conferenza verifichi i risultati di attuazione del Piano d'Ambito e il rispetto dei livelli di servizio, al fine di valutare la necessità di modificare il Piano, ovvero di applicare eventuali congrue sanzioni o, in caso di accertate e gravi inadempienze da parte del Gestore, di revocare l'affidamento della concessione del servizio;
- di dare atto che, anche in considerazione della durata residua dell'affidamento, eventuali modifiche legislative, riguardanti l'AATO, la sua configurazione e le sue potestà, che dovessero intervenire medio tempore, dovranno necessariamente essere oggetto di valutazione da parte di questa Conferenza per trarne le dovute conseguenze; in particolare, rispetto ad istanze già sollevate dal territorio, qualora una modifica all'art. 148 del D.Lgs 152/2006, per i Comuni inclusi nelle Comunità Montane, aumenti la soglia relativa al numero di abitanti al di sotto della quale è facoltativa l'adesione alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, i Comuni che rispondono ai nuovi requisiti demografici avranno la facoltà di verificare diverse modalità di gestione del servizio idrico;
- di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito Provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.
- 9) è interesse delle parti addivenire alla stipulazione della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione, sottoscritta in data 16/04/2004, che mantenendo ferme le



condizioni contrattuali già previste nella precedente Convenzione, recepisca tutte le nuove condizioni contrattuali, di cui alla Decisione 9/2009;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Definizioni

2. Ai fini della presente Convenzione aggiuntiva si intende per:
 - a. "Convenzione": la Convenzione tra A.A.T.O. e Amga, approvata con decisione n. 16 del 22/12/2003 e sottoscritta dalle parti il 16/04/2004;
 - b. "Convenzione aggiuntiva": la presente Convenzione, sottoscritta da A.A.T.O. e Gestore;
 - c. "Gestore": la società Iride Acqua Gas S.p.a.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE DEL 16/04/2004

Art. 3 Rapporti con la Convenzione

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è aggiuntiva rispetto alla Convenzione sottoscritta il 16/04/2004 e che è volta a disciplinare il medesimo rapporto giuridico, senza alcuna soluzione di continuità.
2. Le parti convengono che rimangono invariati i seguenti articoli della Convenzione del 16/04/2004:
 - Art. 2 (Definizione dell'affidamento);
 - Art. 4 (Responsabilità del gestore);
 - Art. 5 (Condizioni particolari);
 - Art. 7 (Oggetto della Convenzione);
 - Art. 8 (Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili affidati in concessione);
 - Art. 9 (Consegna delle opere impianti e canalizzazioni);
 - Art. 10 (Esclusività del servizio);
 - Art. 11 (Definizione del perimetro del servizio);
 - Art. 12 (Revisione del perimetro di servizio);
 - Art. 19 (Canone di concessione per i beni affidati al gestore);
 - Art. 20 (Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito);
 - Art. 22 (Comunicazione dati sul servizio);
 - Art. 23 (Carta del servizio);
 - Art. 24 (Manuale della sicurezza);
 - Art. 25 (Imposte – Tasse – Canoni);

- Art. 26 (Sub-concessione);
- Art. 27 (Continuità del servizio dopo la scadenza);
- Art. 29 (Riscatto);
- Art. 30 (Cauzioni e sanzioni pecuniarie);
- Art. 31 (Sanzione coercitiva- sostituzione provvisoria);
- Art. 32 (Sanzione risolutoria);
- Art. 33(Elezione di domicilio);
- Art. 34 (Clausola compromissoria);
- Art. 35 (Clausola di garanzia);
- Art. 36 (Documenti allegati).

3. Le parti si danno reciprocamente atto che i seguenti articoli della Convenzione del 16/04/2004 sono eliminati:

- Art. 6 (Assunzione di personale);
- Art. 18 (Fondo speciale impianti di depurazione);

Art . 4 **Sostituzione di disposizioni**

1. L'articolo 1 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 – Affidamento del servizio pubblico”

1. L'Autorità d'Ambito, in forza delle delibere n. 8/2003, n. 16/2003, n. 9/2008, n. 5/2009, n. 7/2009 e n. 9/2009 ha fissato la durata della gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2032.
2. L'Autorità in tal senso dispone dei seguenti strumenti attuativi:
 - Piano d'Ambito, costituito dal “quadro di riferimento normativo”, “stato attuale del servizio idrico integrato”, “criticità e livelli di servizio”, “programma degli interventi”, “piano degli investimenti”, “assetto gestionale attuale dei gestori dei servizi”, “performance attuali dei gestori”, “costi revisionali” e “piano economico finanziario”;
 - Disciplinare Tecnico.
3. L'Autorità ha verificato, constatato e certificato le idonee garanzie tecnico – operative ed economico finanziarie del Gestore scelto.
Le garanzie tecnico operative sono state appurate sia in sede di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la salvaguardia di cui al successivo art. 13 della presente Convenzione, come da allegata Relazione dell'Ufficio Segreteria Tecnica Acqua approvata con decisioni nn. 4 e 5 del 13.05 e dell'11.06.2003, sia in sede di approvazione della proposta presentata dal Comune di Genova in data 04.06.2003, la quale è stata recepita dall'ATO nella decisione n. 8 /2003 di affidamento transitorio del S.I.I. di cui costituisce parte integrante. In particolare in entrambe tali occasioni sono stati accertati i requisiti soggettivi di A.M.G.A. S.p.A., quale società controllata dal Comune di Genova, affidataria da parte di quest'ultimo della gestione del S.I.I. nel Comune medesimo, operante attraverso la controllata Genova Acque S.p.A. cui ha conferito il relativo ramo d'azienda con il consenso del Comune di

Genova. Le verifiche come sopra svolte sono state positivamente adempiute nei confronti di Iride Acqua Gas (succeduta ad AMGA Spa quale conferitaria del ramo di azienda idrico) e nei confronti di Mediterranea delle Acque, sorta per effetto della fusione per incorporazione delle società Genova Acque, salvaguardata ai sensi della sopra richiamata delibera n. 4/2003, nonché delle Società De Ferrari Galliera e Nicolay, autorizzate in virtù delle delibere dell'ATO n. 17/2003 e n. 10/2008.

2. L'articolo 3 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente.

“Art. 3 – Durata della Convenzione”

1. La durata della presente Convenzione è fissata dal 1/1/2004 al 31/12/2032.

3. L'articolo 13 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 – Gestioni esistenti”

1. Il Gestore prende atto che in forza delle decisioni n. 4 del 13.05.2003 e n. 5 del 11.06.2003 della Conferenza l'Autorità d'Ambito ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche di organismi salvaguardati.
2. L'Autorità d'Ambito affida al gestore il compito di coordinare il servizio idrico integrato ed indica le misure per il coordinamento, l'organizzazione, l'integrazione ed il controllo delle attività dei soggetti gestori esistenti, sia salvaguardati che autorizzati, di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. L'articolo 14 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente:


“Art. 14 – Programma degli interventi – Piano tecnico - economico –finanziario”

1. Il gestore accetta:
 - a) il Piano d'Ambito, approvato dalla Conferenza nella seduta del 07 agosto 2009;
 - b) i diversi e successivi Piani degli Interventi, di durata triennale, che saranno approvati dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del Piano d'Ambito e secondo le procedure previste dallo stesso, dal disciplinare tecnico e dagli altri atti che regolano i rapporti fra AATO e Gestore.

5. L'art. 15 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 – Livelli di qualità del prodotto e del servizio”

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal gestore sono quelli riportati nell'allegato disciplinare tecnico.
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei




livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, nel caso in cui tale aumento comporti incremento dei costi incidenti sulla tariffa.

6. L'art. 16 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente.

“Art. 16 – Tariffa del servizio”

1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.
2. Il gestore riconosce che la tariffa, di cui al Piano d'Ambito, è stata determinata dall'autorità d'ambito sulla base della tariffa di riferimento e del metodo normalizzato emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 1/8/1996.
3. L'aggiornamento delle tariffe decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
4. Fatto salvo quanto eventualmente perentoriamente disposto in via normativa, la tariffa è comunque sottoposta a revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio (inclusi gli aspetti sociali e territoriali) ovvero dell'effettuazione degli investimenti.
5. Le tariffe possono altresì subire variazioni a seguito di :
 - a) disposizioni legislative che modificano le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità d'Ambito;
 - b) verifiche periodiche sul funzionamento della gestione come previsto dall'art. 20;
 - c) variazioni al “metodo” disposte con determinazione ministeriale;
 - d) variazione del prezzo dell'energia elettrica.Tali eventuali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle determinazioni ministeriali o alle delibere dell'Autorità d'Ambito, salvo diversa disposizione normativa.
6. Nel caso di pluralità di Gestori per i diversi servizi del ciclo, la tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al successivo riparto, in base ai volumi fatturati ed alle tariffe applicate, entro 30 giorni dalla riscossione. In applicazione dell'art. 156 del D. Lgs 152/2006, nel caso suddetto, i Gestori interessati stipuleranno apposita convenzione, sottoposta ad approvazione dell'Autorità d'Ambito, per definire i rapporti per il riparto delle spese di riscossione. La convenzione è trasmessa alla Regione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate.
7. Le tariffe da applicarsi all'utenza per eventuali servizi o prestazioni accessorie non direttamente afferenti al servizio idrico integrato e comunque non determinate dalla legge o dalle autorità competenti, sono state determinate dall'Autorità d'Ambito di concerto con il gestore. I ricavi conseguenti a tali servizi non sono computati nei ricavi derivanti dalla



gestione del servizio idrico integrato.

7. L'art. 17 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente.


“Art. 17 – Incrementi di efficienza”

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti e recepiti nel Piano di cui al precedente art. 14.
2. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei “costi operativi” reali che verrà misurata ed avrà conseguenze o meno secondo i criteri ed i limiti contenuti nel “metodo” per determinare la tariffa.
3. Al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 6 del Metodo, il gestore si impegna ad operare, sul costo operativo della gestione, il recupero di efficienza annuo pari allo 0,5%, secondo quanto previsto nel Piano economico allegato al Piano d'Ambito.

8. L'art. 21 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente.

“Art. 21- Obblighi del gestore”

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del "metodo".
2. Il Gestore si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico- finanziario della gestione di cui all'art. 11, 2° comma, lettera b) della Legge 36/94 in modo che sia assicurata in ogni caso la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.
4. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale separatamente per l'attività di gestione del S.I.I. nell'Ambito della Provincia di Genova.
5. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo le norme ed i principi contabili vigenti.
6. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti.
7. La certificazione dovrà in particolare accertare:
 - a) che i costi di investimento non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e fornire il servizio con livelli di qualità e sicurezza necessari;
 - b) che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi.



8. Elementi di riferimento e comparazione saranno le elaborazioni effettuate dall'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 161 del Dlgs 152/2006.

9. L'art. 28 della Convenzione del 16/04/2004 è sostituito dal seguente.


“Art. 28 - Restituzione delle opere e canalizzazioni”

1. Alla scadenza della Convenzione per l'espletamento del servizio o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del precedente art. 26 o in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e canalizzazioni affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito e/o con finanziamenti a fondo perduto, e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Autorità d'Ambito in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
2. I beni immobili e gli impianti strumentali al servizio, realizzati in epoca successiva alla sottoscrizione della presente convenzione dal Gestore autonomamente, oppure finanziati con la contrazione di mutui, prestiti o incremento del capitale sociale saranno retrocessi all'Autorità d'Ambito dietro corresponsione di un'indennità pari al loro costo di ricostruzione o di riacquisto, diminuito di un importo risultante dall'applicazione degli ammortamenti già operati o della percentuale di effettivo deperimento se superiore. Dal prezzo così determinato potranno essere dedotte le quote capitali delle rate di ammortamento dei relativi mutui ove tale onere sia assunto a carico dell'Autorità d'Ambito, ovvero di altro gestore subentrante.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione delle opere esistenti, aventi utilità pluriennale, saranno indennizzati al Gestore sulla base del residuo valore non ammortizzato.
4. L'indennità dovrà essere corrisposta al Gestore entro nove mesi dal momento della restituzione dei beni, risultante da apposito verbale; l'eventuale ritardo comporterà la maturazione di interessi calcolati al tasso di remunerazione del capitale investito.
5. In caso di disaccordo fra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore in ordine alla liquidazione dell'indennità, la questione sarà rimessa ad un collegio di esperti nominati uno da ciascuna parte ed uno dal Presidente della Camera di Commercio di Genova. In attesa della definizione della controversia da parte del collegio di esperti, al Gestore sarà corrisposto l'ammontare dell'indennizzo offerto dall'Autorità d'Ambito.

Art. 5

Canone di concessione per i beni affidati al gestore

1. Le parti si danno reciprocamente atto che permane la disposizione di cui all'articolo 19 della Convenzione del 16/04/2004; pertanto, per le



immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al gestore in concessione il gestore è tenuto a corrispondere annualmente ai Comuni un canone, determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Convenzione.

2. Per "canone" si intende qualsiasi somma e/o utilità, comunque denominata, che il gestore è tenuto a corrispondere ai Comuni per l'affidamento in concessione dei beni materiali ed immateriali.
3. A differenza di quanto previsto dall'articolo 19 della Convenzione, le somme sono corrisposte dal gestore direttamente ai Comuni.

TITOLO 2 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 6 Rimborso dei mutui


1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 della Convenzione, il gestore si impegna a procedere al rimborso dei mutui ai Comuni nel termine inderogabile di un mese, decorrente dalla comunicazione, da parte dell'A.A.T.O. dell'ammontare delle rate dei mutui e dei Comuni interessati. Con tale comunicazione l'AATO attesta che i mutui oggetto di rimborso sono realmente afferenti ad opere del servizio idrico integrato e che la rata richiesta corrisponde a quanto previsto dal piano di ammortamento del mutuo.
2. Il mancato rispetto del termine da parte del gestore, senza giustificato motivo e previa diffida a provvedere, dà luogo all'applicazione, da parte dell'A.A.T.O. di una sanzione pecuniaria pari al 10% della rata omessa, secondo le modalità e con l'osservanza del procedimento previsto nel disciplinare tecnico.

Art. 7 Nuova clausola di garanzia

1. Oltre a quanto già previsto dall'articolo 35 della Convenzione e in ottemperanza a quanto disposto con la decisione n. 9 del 07/08/2009 della Conferenza dei Sindaci, il gestore dà espressamente atto che l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia nell'affidamento per il periodo successivo al 30/06/2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'articolo 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della l.r. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Iride Acqua Gas S.p.a e/o di altre società salvaguardate, nei confronti dell'A.A.T.O., dei singoli Comuni o della Provincia di Genova.

Art. 8 Disposizione transitoria

1. Il gestore prende atto che l'Autorità d'ambito, in esecuzione della decisione n. 9/2009 predisporrà una nuova articolazione tariffaria, che mantenendo



l'equilibrio economico finanziario del Piano, conserverà gli sconti sulla tariffa già previsti nel costo dell'affidamento, ridurrà l'incidenza della tariffa per le ipotesi di utenze intestate a cittadini residenti (con il conseguente aumento di altre tipologie di utenze) terrà conto delle così dette utenze stagionali (per consentire l'eliminazione delle distorsioni causate da letture dei consumi non conformi all'andamento degli stessi durante l'arco temporale di n anno) correlerà, per quanto tecnicamente possibile l'ammontare della tariffa con il reddito dei singoli utenti.


2. Le parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione della decisione n. 9/2009, la Carta del Servizio ed il Regolamento saranno oggetto di valutazione, da parte di AATO ed in contraddittorio con il Gestore, per gli eventuali aggiornamenti, che si rendessero necessari.
3. Le parti si impegnano a procedere a successivi incontri, per verificare l'eventuale necessità di procedere ad un aggiornamento della presente convenzione, da sottoporre alla successiva approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Art 9 Documenti allegati


1. Costituiscono allegati i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione aggiuntiva, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti dell'Amministrazione:
 - a) Nuovo disciplinare tecnico;
 - b) Piano d'Ambito;
 - c) Regolamento del servizio;
 - d) Carta del Servizio Idrico Integrato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per la Provincia di Genova
(Dott. Alessandro Repetto)



Per Iride Acqua Gas S.p.A.
(Dott. Ing. Roberto Bazzano)



io sottoscritto Bruno Cervetti
Qualifica Vice Segretario Generale
dichiaro che le sottoscrizioni, autografe e stilate apposte
in mia presenza da Repetto Alessandro e Bazzano Roberto
della cui identità ho avuto conoscenza personale
ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile
Genova, 5.10.2009

